

Nuovo look per F24 speciale e per i misuratori fiscali

Nuovo look per il modello F24 speciale: con un provvedimento del 29/3/2010, l'agenzia delle entrate ha aggiornato la delega dei versamenti con elementi identificativi (ex «atto»). Nella nuova versione del modello F24 «allargato», che dovrà essere utilizzata dal 3 maggio prossimo in sostituzione di quella approvata con il provvedimento del 7/8/2009, sono stati inseriti i campi «codice ufficio» e «codice atto» nella sezione «erario ed altro», mentre è stato eliminato, nella sezione «contribuente», il campo relativo al periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Sono state conseguentemente aggiornate le avvertenze e le specifiche tecniche di trasmissione.

Le motivazioni del provvedimento spiegano che le modifiche al modello F24 speciale (da utilizzare per le particolari tipologie di versamento per le quali sono richieste informazioni supplementari che non figurano nell'F24 ordinario) permetteranno una gestione più efficiente dei versamenti dovuti in seguito all'esecuzione di polizze fidejussorie, per i quali occorre acquisire i dati del debitore principale, del fidejussore e degli estremi dell'atto per il quale è stata rilasciata la garanzia.

Dal 1° aprile cambiano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali. Le modifiche sono state varate con un provvedimento firmato dal direttore dell'agenzia il 29 marzo 2010, che sostituisce le precedenti specifiche allegate al provvedimento del 16 maggio 2005. Tra le novità, la soppressione dell'obbligo di invio dei dati relativi ai tecnici incaricati a compiere le operazioni di verifica periodica dei registratori di cassa, qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti. Sono stati, poi, aggiunti i campi del codice fiscale del soggetto obbligato e dei dati del soggetto che assume l'impegno di effettuare la comunicazione, ed è stata semplificata la compilazione del record «anagrafica tecnici». In via transitoria, infine, è stabilito che i dati relativi al primo trimestre dell'anno 2010 devono essere trasmessi a partire dal 1° aprile ed entro il 20 giugno, ferma restando, a regime, la scadenza del giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, prevista dal punto 4 del citato provvedimento del 16 maggio 2005.

Sandra Zuliani